



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

**Approvazione nuovo  
Regolamento di individuazione  
dei criteri comunali per il rilascio  
di autorizzazioni relative  
all'attività di Somministrazione di  
alimenti e bevande  
e dei centri di telefonia in sede  
fissa ed internet point**

Approvato con delibera Consiglio comunale n. 2  
con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 30.09.2013

del 09.02.2012 e modificato



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

INDICE

<b>Premessa</b>		<b>pag. 4</b>
<b>Articolo 1</b>	<b>Oggetto e normativa di riferimento</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Validità del Regolamento</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Ambito di applicazione</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Autorizzazione all'apertura, al trasferimento e SCIA di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Superficie dei pubblici esercizi di somministrazione ed eventuale ampliamento</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Norme per lo svolgimento di feste e manifestazioni con somministrazioni di alcolici</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Cessazione dell'attività</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>Criteri comunali ed individuazione del territorio di Riferimento</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>Criteri di programmazione e Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione poste nell'interesse generale</b>	<b>pag. 9/10</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>Limiti di distanza tra pubblici esercizi di somministrazione e luoghi particolari e indicazioni sugli orari</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>Impatto acustico ed Ambientale</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>Rilascio dell'autorizzazione</b>	<b>pag. 12/13</b>
<b>Articolo 15</b>	<b>Diniego dell'autorizzazione</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>Revoca dell'autorizzazione</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Articolo 17</b>	<b>Norme sulla prevenzione del consumo degli alcolici e disposizioni Per l'esercizio dell'attività di somministrazione</b>	<b>pag. 15</b>



**COMUNE DI SCANZOROSCIATE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

<b>Articolo 18</b>	<b>Subingresso nell'attività di un pubblico esercizio</b>	<b>pag. 15</b>
<b>Articolo 19</b>	<b>Orari dei pubblici esercizi di somministrazione</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Articolo 20</b>	<b>Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Articolo 21</b>	<b>Requisiti di Sorvegliabilità dei pubblici esercizi</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Articolo 22</b>	<b>Attività di somministrazione in Aree di Servizio Distribuzione Carburanti su strade urbane ed extraurbane</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Articolo 23</b>	<b>Distributori automatici</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Articolo 24</b>	<b>Obblighi e divieti per gli esercenti le attività di somministrazione Di alimenti e bevande</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Articolo 25</b>	<b>Publicità dei prezzi</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Articolo 26</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Articolo 27</b>	<b>Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande</b>	<b>pag. 20</b>

**CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA ED INTERNET POINT**

<b>Articolo 28</b>	<b>Oggetto e finalità</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Articolo 29</b>	<b>Definizioni</b>	<b>pag. 21</b>
<b>Articolo 30</b>	<b>Requisiti morali</b>	<b>pag. 21</b>
<b>Articolo 31</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>pag. 21</b>
<b>Articolo 32</b>	<b>Orari</b>	<b>pag. 22</b>
<b>Articolo 33</b>	<b>Modalità per l'esercizio delle attività</b>	<b>pag. 22</b>
<b>Articolo 34</b>	<b>Requisiti tecnico-strutturali ed igienico sanitari dei locali</b>	<b>pag. 23</b>
<b>Articolo 35</b>	<b>Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività</b>	<b>pag. 23</b>



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

### **Premessa**

La legge n. 287, del 25.8.1991, aveva profondamente innovato la disciplina relativa al rilascio delle *autorizzazioni* per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi pubblici in questione, abrogando totalmente la normativa precedentemente in vigore; in seguito, la legge regionale n. 30 del 24.12.2003, abrogata in parte e sostituita dal Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere n. 6 del 02.02.2010, introduce nuovi concetti sia normativi che procedurali.

La prima cosa da capire è quanto della nuova disciplina, introdotta dalle leggi regionali, riforma la materia e quanto della disciplina previgente rimane in esecuzione. Una cosa certa è che l'aspetto di polizia amministrativa rimane in essere con tutto il suo riferimento al TULPS ed alle leggi speciali di polizia riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande.

Da ciò si deduce che il nuovo impianto legislativo regionale dispone solo per l'aspetto amministrativo inerente il rilascio dell'autorizzazione, dettando principi e indirizzi all'amministrazione comunale affinché, nella propria autonomia, disciplini il settore in risposta alle esigenze del proprio territorio.

Le novità introdotte dal testo legislativo sono molte ed interessano la materia sotto diversi aspetti richiedendo all'amministrazione comunale l'adozione di più atti di esecuzione che si ritiene debbano essere raccolti in un unico testo regolamentare e che le scelte siano comparate con le realtà comunali contermini in modo da creare una certa uniformità distributiva e di servizio sul territorio in un'ottica di equa concorrenzialità.

Le novità introdotte dalla legge regionale interessanti l'attività regolamentare sono le seguenti:

- Istituzione della commissione consultiva comunale con un nuovo ruolo;
- Le finalità da perseguire mediante la pianificazione comunale;
- La tipologia unica degli esercizi di somministrazione;
- Nuove definizioni inerenti l'esercizio dell'attività;
- Abolizione del Registro Esercenti il Commercio (REC);
- La qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori del settore;
- La localizzazione che tenga conto la salvaguardia e la riqualificazione dei pubblici esercizi nelle varie zone urbanizzate, nelle zone di montagna e nelle frazioni.
- Il ruolo del comune nel determinare la procedura di rilascio dell'autorizzazione prevedendo la certezza del termine conclusivo del procedimento;
- Nuove disposizioni in materia di orari ed indicazione dei prezzi impostati a tutela del consumatore;
- Attività preventiva sul consumo degli alcolici fra i giovani.

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e normativa di riferimento**

Il presente regolamento disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio di Scanzorosciate.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto:

- dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere) e relative successive deliberazioni e circolari interpretative della Giunta Regione Lombardia;
- dalla Delibera G.R. Lombardia n. 8/6495 del 23/01/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

- dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, della circolare interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635 e della deliberazione Giunta Regione Lombardia n. IX/00162 del 22.10.2010;
- dal comma 4ter dell'articolo 49 della legge 122/2010 che ha sostituito la DIA, comunque denominata, quindi in Regione Lombardia la DIAP, con la SCIA cioè la Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- dalla legge 248/2006, art. 3;
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni;
- art. 19 comma 8 DPR 24.07.1977, n.616;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

## **Articolo 2**

### **Validità del Regolamento**

Il presente Regolamento ed i relativi criteri di individuazione hanno validità quadriennale, a decorrere dalla data della sua approvazione, in conformità a quanto previsto dal punto 12.1 della delibera di G.R. n. 6495/2008, tuttavia potranno essere modificati in qualunque momento prima della scadenza con le medesime procedure previste per l'approvazione.

I presenti indirizzi comunali sono deliberati dal Consiglio Comunale.

## **Articolo 3**

### **Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano per il rilascio di autorizzazioni per:  
l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita all'articolo 64 comma 1, lettera a) del Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere di cui alla Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010 e inoltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) presso il domicilio del consumatore;
- c) in locali non aperti al pubblico;
- d) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 65 e 66.

Il presente capo non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66;
- b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

#### Articolo 4

#### **Autorizzazione all'apertura, al trasferimento e SCIA di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività**

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o la domanda di trasferimento da una zona all'altra del territorio cittadino, deve essere inviata allo Sportello Unico (SUAP) del comune.

Nella domanda devono essere indicati:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 65 e 66 della Legge Regionale n° 6/ 2010;
- ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
- superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;
- la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni del presente regolamento.

Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, la seguente documentazione :

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalla planimetria dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564, e l'eventuale possesso degli spazi destinati a parcheggi richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi del presente regolamento;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF;
- d) la SCIA (ex DIAP, ai fini della registrazione, di cui agli articoli 3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007 n. 8, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) da trasmettere alla ASL competente;
- e) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) la documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n°13/2001 e della D.G.R n°7/8313 del 08 .03.2002 .

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di compravendita/affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata o anche semplice scrittura privata, come stabilito dalla circolare n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo Economico, interpretativa del D. Lgs n. 59 del 26/03/2010, purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti.

Nel caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell' attività, l'interessato dovrà presentare SCIA con effetto immediato.

Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

## Articolo 5

### Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla somministrazione suddetta.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

In nessun caso la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata.

## Articolo 6

### Superficie dei pubblici esercizi di somministrazione ed eventuale ampliamento

Non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione deve essere comunicato e inviato allo sportello unico del Comune, mediante presentazione della SCIA (ex DIAP di cui alla L.R. 2 aprile 2007 n. 8).

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992.

#### **Articolo 7**

##### **Autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni**

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale, mediante la presentazione di SCIA (ex Denuncia di Inizio Attività Produttiva ai sensi L.R. 2 aprile 2007 n. 8) allo sportello unico del Comune. Le suddette attività temporanee, a norma di quanto disposto dalla legge regionale n° 6/2010, comunque non possono avere una durata complessivamente superiore a quella della manifestazione.

E' altresì vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività, ai sensi dell'art. 105, comma 2 lettera C) del T.U. delle leggi regionali in materia di sanità di cui alla legge regionale 30/12/2009 n. 33. Il mancato rispetto delle normativa prevede una sanzione da €. 150 a €. 900.

#### **Articolo 8**

##### **Norme per lo svolgimento di feste e manifestazioni con somministrazioni di alcolici**

Tutti coloro che intendono esercitare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di manifestazioni, feste, sagre ecc. di tipo occasionale, sono tenuti ad osservare il decalogo di cui all'allegato N. 1, allo scopo di limitare il consumo di sostanze alcoliche e gli eventuali effetti da abuso. Copia del presente decalogo viene consegnata all'atto del rilascio dell'autorizzazione che il titolare s'impegna a rispettare.

#### **Articolo 9**

##### **Cessazione dell'attività**

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve inoltrare allo sportello unico del comune apposita SCIA (ex DIAP) allegando l'autorizzazione in suo possesso.

#### **Articolo 10**

##### **Criteri comunali ed individuazione del territorio di riferimento**

Questa Amministrazione Comunale, ai fini del presente regolamento, provvede alla suddivisione in zone del proprio territorio comunale al fine di favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del principio della libera concorrenza, ed allo scopo di valorizzare il territorio nel suo complesso nonché tutte le attività commerciali presenti .

A tal fine, premesso che non si individuano sull'intero territorio comunale (in riferimento al punto 11.5 della D.G.R n° 17516 del 31.05.2004 ) zone sature da un punto di vista delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in pubblici esercizi, aderendo allo spirito generale della legge regionale 02.02.2010 n° 6 (Testo Unico), nel rispetto del D.P.R 13 dicembre 1995 emanato a seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 24.11.1995, si provvede a considerare l'intero territorio comunale come esente da contingenti numerici relativi al numero massimo di licenze rilasciabili per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Questa Amministrazione Comunale, al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, ha provveduto a tener conto per quanto è stato possibile:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;





COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

- della popolazione fluttuante;
- dei flussi turistici;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggior spesa individuale annua;
- della quantificazione della domanda e dell'offerta.

Al fine del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, per la cui individuazione si deve fare riferimento alla Planimetria allegata :

ZONA A - ROSCIATE , così come individuato nell'allegata planimetria;

ZONA B - NEGRONE, così come individuata nell'allegata planimetria;

ZONA C- TRIBULINA – GAVARNO VESCOVADO, così come individuato nell'allegata planimetria;

ZONA D – SCANZO

ZONA E - RESTANTE TERRITORIO COMUNALE

#### Articolo 11

##### **Criteri di programmazione e limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione poste nell'interesse generale**

Tenuto conto di quanto previsto ai punti 10.1, 12.1 e 12.26 degli Indirizzi regionali approvati con D.G.R n° VIII/6495 del 04.02.2008 e dell'art. 68 Testo Unico L.R. n. 6/2010 , tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche del territorio di Scanzorosciate articolato nei due principali agglomerati urbani, in funzione della salvaguardia del territorio medesimo nell'interesse generale della collettività e valutata con particolare attenzione la situazione viabilistica e di sosta urbana, si determinano le seguenti prescrizioni:

- in relazione alla **ZONA A – ROSCIATE** di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, si dispone che eventuali nuove autorizzazioni per pubblico esercizio possano essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 30% **della superficie destinata alla somministrazione** del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela; tali spazi dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto e situati ad una distanza massima di mt. 100 dall'esercizio.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

E' ammessa la monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio eventualmente non reperiti.

Le medesime disposizioni del precedente punto valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio da altra zona alla suddetta zona A e per trasferimenti di esercizi funzionanti all'interno della stessa zona.

- In relazione alla **ZONA B – NEGRONE**, di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale e del numero di esercizi funzionanti, si dispone che anche in tale zona eventuali nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio potranno essere



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 30% **della superficie destinata alla somministrazione** del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela; tali spazi dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto e situati ad una distanza massima di mt. 100 dall'esercizio. Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

E' ammessa la monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio eventualmente non reperiti.

Le medesime disposizioni del precedente punto valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio da altra zona alla suddetta zona B e per trasferimenti di esercizi funzionanti all'interno della stessa zona.

- In relazione alla **ZONA C – TRIBULINA - GAVARNO**, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale nonché del numero di esercizi funzionanti, si dispone che anche in tale zona eventuali nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 30% **della superficie destinata alla somministrazione** del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela; tali spazi dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto e situati ad una distanza massima di mt. 100 dall'esercizio. Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

E' ammessa la monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio eventualmente non reperiti.

Le medesime disposizioni del precedente punto valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio da altra zona alla suddetta zona C e per trasferimenti di esercizi funzionanti all'interno della stessa zona.

- In relazione alla **ZONA D – SCANZO**, l'amministrazione comunale si propone di incentivare il recupero e la valorizzazione di questa porzione di territorio, attraverso il recupero architettonico e la nascita di nuove attività economiche; per tale motivo tenuto conto anche del livello di accessibilità veicolare e pedonale nonché delle attività esistenti, si dispone che in tale zona eventuali nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio potranno essere concesse solo se inserite e previste in adeguato Piano di Recupero da sottoporre alla valutazione dell'amministrazione e degli uffici competenti.

Non sono previste altre prescrizioni aggiuntive rispetto all'inserimento della nuova attività nel citato Piano di Recupero a cui dovranno sottostare anche le attività funzionanti in altre zone del territorio che volessero trasferirsi in SCANZO; relativamente ai pubblici esercizi funzionanti al momento di approvazione del presente regolamento, in caso di trasferimento dello stesso all'interno della medesima zona di SCANZO non è richiesta la presentazione di Piano di Recupero.

- In relazione alla **ZONA E – RESTANTE TERRITORIO COMUNALE**, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale nonché del numero di esercizi funzionanti, si dispone che anche in tale zona eventuali nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 70% **della superficie destinata alla somministrazione** del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela; tali spazi dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto e situati ad una distanza massima di mt. 100 dall'esercizio.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

~~Non è ammessa la monetizzazione degli spazi richiesti come parcheggio per la clientela che eventualmente non fossero stati reperiti. E' ammessa la monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio eventualmente non reperiti.~~

Le medesime disposizioni del precedente punto valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio da altra zona alla suddetta zona E, e per trasferimenti di esercizi funzionanti all'interno della stessa zona.

Relativamente alle dotazioni di parcheggi richiesti per l'esercizio di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande, nel caso di possibilità di monetizzazione delle suddette per la misura economica deve farsi riferimento ai valori stabiliti o deliberati dal P.G.T o dai relativi Piani Attuativi predisposti .

#### **Articolo 12**

##### **Limiti di distanza tra pubblici esercizi di somministrazione e luoghi particolari e indicazioni sugli orari**

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono comunicati dagli esercenti entro i limiti stabiliti con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 della L.R. n.6/2010 e delle disposizioni regionali approvate con la Delibera di G.R. n. 8 /6495 del 23 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinata ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale.

#### **Articolo 13**

##### **Impatto acustico ed Ambientale**

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n. 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R n°7/8313 del 08.03.2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n°447/95, del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .

Per i locali ubicati in centro storico qualora volessero svolgere anche attività di intrattenimento, sono individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

#### **Articolo 14**

##### **Rilascio dell'autorizzazione**

**L'autorizzazione** è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 65 e 66 della Legge Regionale n° 6/2010, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo-cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D n° 773/1931 per i quali è prevista la presentazione di specifica Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato, ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze 27 ottobre 2003.

##### ***Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande***

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel Commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- d) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n.423/1956, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge n. 575/1965, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività di



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione laddove esistente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.

4. Allorché viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, il Comune accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1 avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di Bergamo sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

***Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande***

1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'articolo 4, nonché di uno dei seguenti requisiti:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;

b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);

c) essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno biennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

3. Il possesso del requisito cui al comma 1, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

4. La nomina del delegato/preposto all'attività di somministrazione può essere effettuata a qualsiasi attività imprenditoriale (impresa o ditta individuale).

5. Il preposto o delegato alla gestione di un pubblico esercizio è nominato dall'imprenditore e deve essere obbligatoriamente comunicato al Comune in forma scritta. Nella comunicazione dovrà altresì essere allegata un'autocertificazione da parte del delegato/preposto di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

6. Ogni variazione della composizione societaria dell'impresa titolare dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande e ogni qualvolta venga nominato o sostituito un



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

delegato/preposto all'attività dovrà esserne data comunicazione al Comune, entro 30 giorni dall'evento, con le modalità di cui al comma precedente.

7. Coerentemente con l'impegno che ciascun delegato/preposto è chiamato a svolgere in modo diretto nell'esercizio dell'attività, una persona fisica può ricoprire la figura di delegato nei confronti di un massimo di 2 (due) esercizi nell'ambito comunale. Una ditta individuale o società può nominare più delegati, purché ciascuno di essi sia riferito a un massimo di 2 (due) esercizi. Il Delegato preposto, in quanto titolare dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività, ha un compito generale di supervisione sul regolare svolgimento dell'attività. Il delegato/preposto, se non fisicamente presente durante lo svolgimento dell'attività, deve essere prontamente reperibile.

#### **Articolo 15**

##### **Diniego dell'autorizzazione**

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune. Detto diniego deve essere preceduto dalla comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90 che interrompe i termini per la conclusione del procedimento come prescritto dall'articolo stesso.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si considera concluso negativamente.

#### **Articolo 16**

##### **Revoca dell'autorizzazione**

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni di cui all'art. 9 sono revocate nei seguenti casi :

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 della legge regionale n°6/2010;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 75 della legge regionale n°6/2010.

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a) , c) e d), si intendono le seguenti fattispecie:

- ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazioni dei locali;
- l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

La proroga non è concessa in caso di mancata comunicazione di cui all'articolo 63, comma 3, del Testo Unico di cui alla Legge Regionale 6/2010.

**Articolo 17**

**NORME SULLA PREVENZIONE DEL CONSUMO DEGLI ALCOLICI E DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

***Divieti di consumo di bevande alcoliche e limitazioni all'esercizio dell'attività***

1. In ogni tipologia di pubblico esercizio dovranno essere osservate in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 54 della legge n. 120 del 29.7.2010 relative alla somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne.

2. E' fatto assoluto divieto a chiunque di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

3. L'esercente deve cessare la somministrazione o la vendita dopo le ore 2 e non possono riprenderla fino alle 06,00; il divieto non vale nella notte di Capodanno e per quella di Ferragosto

4 E' fatto assoluto divieto ai cittadini minori di anni 16 di consumare nonché detenere ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

5 E' fatto assoluto divieto ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cedere, per qualsiasi motivo, ai cittadini minori di anni 16 ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche).

6 Il divieto di cui al comma precedente si estende anche ai titolari di circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001 in cui si effettua la somministrazione di alimenti e bevande.

7 A parte quanto disposto al precedente comma 5 è fatto assoluto divieto a chiunque di cedere, per qualsiasi motivo, ai cittadini minori di anni 16, ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

8. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume E' VIETATA negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco con propria ordinanza, sentita la Commissione di cui all'art. 78 della L.R. n. 6/2010, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

**Articolo 18**

**Subingresso nell'attività di un pubblico esercizio**

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale n°6/2010.

L'effettivo trasferimento è comprovato da :

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato, allo sportello unico del Comune, apposita SCIA da cui risulti l'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 65 e 66 della legge regionale 6/2010; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante. Colui che ha ceduto la propria attività dovrà quindi presentare SCIA per la cessazione.

Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario, chi subentra può continuare l'attività del dante causa, anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 66 della L.R. 6/2010, per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

#### **Articolo 19**

##### **Orari dei pubblici esercizi di somministrazione**

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

#### **Articolo 20**

##### **Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi**

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 lettere a) e b) e di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27/10/2003:

- a) bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- b) ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- c) stabilimenti balneari ed esercizi similari: 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4);
- d) alberghi ed esercizi similari: 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6);
- e) sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 10 mq. (il numero complessivo non deve superare il numero dei giochi delle altre tipologie);
- f) Agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS : 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- g) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- h) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);





COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

Gli apparecchi di cui al commi 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 dello stesso articolo 110 TULPS.

Dette prescrizioni si riterranno immediatamente recepite dal presente regolamento, a seguito di successive modificazioni del dettato normativo.

#### **Articolo 21**

##### **Requisiti di Sorvegliabilità dei pubblici esercizi**

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n°564. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività di phone center o altre attività simili, ciascuna attività dovrà essere svolta in ambienti e spazi specificatamente delimitati e separati, dotati ciascuno di separata e specifica entrata così da consentire la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza di ciascuna di dette attività: non sono ammesse delimitazioni e separazioni mobili e/o temporanee tra le diverse attività.

#### **Articolo 22**

##### **Attività di somministrazione in Aree di Servizio Distribuzione Carburanti su strade urbane ed extraurbane**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane ed extraurbane è sottoposta alla programmazione ed alla disciplina del presente regolamento.

#### **Articolo 23**

##### **Distributori automatici**

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

#### **Articolo 24**

##### **Obblighi e divieti per gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, all'interno del locale, quanto segue:

- Autorizzazioni all'attività di somministrazione o, in caso di comunicazione di subingresso o trasferimento o altra denuncia di inizio attività produttiva, copia della segnalazione certificata inizio attività (SCIA), con la prova dell'avvenuta consegna al Comune.
- Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;
- Tabella giochi proibiti ai sensi dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.;
- Cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura prescelti, esposto in modo ben visibile all'esterno del locale, anche quando il locale resta chiuso;



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

- \_Ogni altro documento (es. tabelle alcolemiche) previsto con obbligo di esposizione da disposizioni di Leggi o Regolamenti ed in particolare quanto previsto dall'art. 54 della L. 29/7/2010, n. 120.

E' auspicabile da parte del gestore incentivare il consumo di analcolici in luogo di alcoli (esempio: offrire bevande analcoliche con un prezzo vantaggioso rispetto agli alcoli, prevedere l'eventuale vendita di birra analcolica nello stand alcolico, così da rendere più evidente l'offerta alternativa, ecc.) ed attivare forme accattivanti di pubblicizzazione (esempio: predisporre appositi listini prezzi e/o cartelli delle bevande analcoliche, ecc.)

2. E' vietato fumare negli esercizi di cui alle presenti disposizioni che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23.12.2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

3. Negli esercizi dove viene effettuato il servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio.

4. I locali aperti dopo le 20:00, devono mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso.

5. Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno. Salvo il fatto che non provochi intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e compatibilmente con le norme che disciplinano l'occupazione di suolo pubblico il menù può essere esposto anche mediante posa all'esterno del locale di una espositore.

6. In caso di vendita di prodotti sfusi dovrà essere esposto, nelle immediate vicinanze del prodotto, un riassunto degli ingredienti contenuto negli alimenti. I prodotti venduti confezionati dovranno essere dotati dell'etichettatura prevista dalla Legge.

7. Ogni variazione dei dati identificativi del titolare di un esercizio (quali ad esempio: cambio di residenza, cambio sede della Ditta, cambio della composizione societaria della Ditta, ecc.) che non comporti il subingresso nella titolarità/gestione dell'azienda e/o la modifica dei soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 66 della L.R. 6/2010 dovrà essere comunicata entro 30 giorni mediante presentazione al Protocollo generale del Comune di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa e corredata da copia di un suo documento d'identità in corso di validità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del DPR N. 445/2000.

## **Articolo 25**

### ***Pubblicità dei prezzi***

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi é assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

## **Articolo 26**

### **Sanzioni**

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.099,00, di cui all'articolo 17bis comma 1 del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza, l'esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:

a) Senza autorizzazione o altro titolo abilitante;

b) In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;

c) In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 65 e 66 della Legge Regionale n° 6/2010.

2. Fuori dai casi espressamente previsti dal precedente comma 1 e delle violazioni dei divieti di consumo delle bevande alcoliche di cui all'art. 15, commi 1-8, ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla presente normativa e di ogni altro provvedimento adottato in esecuzione della stessa è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a 1.033,00 prevista dall'articolo 17 bis comma 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività, di trasferimento abusivo dell'attività, di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro titolo abilitante viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.

4. Nei casi in cui vengano accertate violazioni alla presente normativa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza mediante applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a un mese la cui quantificazione verrà valutata, a seconda dei casi, in base alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva nella commissione della/e violazione/i.

5. Il titolare dell'autorizzazione risponde in modo solidale con l'autore materiale delle violazioni.

6. In base al principio generale enunciato dal precedente comma 5) il Delegato/Preposto risponde in modo solidale con l'autore materiale delle violazioni contemplate al precedente comma 2), salvo che non riesca a provare con atti concreti la propria estraneità al fatto (es. non abbia avvertito in forma scritta il titolare dell'esercizio delle irregolarità riscontrate).

7. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle presenti disposizioni è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/81 e dalla Legge Regionale n° 90 del 05/12/1983 ed è assoggettata alle loro norme procedurali. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dalle presenti disposizioni per cui è prevista sanzione amministrativa pecuniaria è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

8. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza ingiunzione, la sanzione è individuata nella figura del Funzionario responsabile.

9. La medesima autorità è competente altresì ad emanare i provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4.

10. Chiunque violi le disposizioni di cui al precedente articolo 15, commi 1-8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. E' sempre disposta la sanzione



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

amministrativa accessoria della confisca delle bevande ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della Legge 689/1981. Come atto propedeutico alla confisca le Forze dell'Ordine procederanno a sequestro delle bevande ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981.

11. I pubblici esercenti che vendono alcolici di qualsiasi gradazione anche se diluiti o miscelati con bevande analcoliche ai minori di anni 16 in violazione a quanto disposto dall'articolo 15 comma 6) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 1 e 10 giorni.

12. I pubblici esercenti che omettono di esporre in modo ben visibile il riassunto dei precetti e delle principali sanzioni in materia di violazione dei divieti di consumo di bevande alcoliche di cui alla legge 29.07.2010, n. 120 come previsto all'articolo 21 comma 1) sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00.

13. Il Comune é competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i relativi proventi.

#### **Articolo 27**

##### **Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 76, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 6/2010. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 76, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 6/2010 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

#### **CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA ED INTERNET POINT**

#### **Articolo 28**

##### **Oggetto e finalità**

Sulla base dei criteri contenuti negli articoli 10, 11, del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e della normativa regionale in materia, si regolamenta l'insediamento e la disciplina dei centri di telefonia in sede fissa ed internet point in locali aperti al pubblico e nei circoli privati, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà, di comunicazione e di libera iniziativa economica, con la prospettiva di garantire un servizio minimo all'utenza e di prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'utilizzo improprio dei centri stessi.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

## Articolo 29

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;
  - b) internet point il centro di cessione al pubblico del servizio telematico allo scopo di fornire collegamenti per acquisizione e trasmissione dati indipendentemente dalle tecnologie di collegamento utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati;
  - c) cessione al pubblico di servizi telefonici e/o internet point, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale e /o trasmissione dati indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonché l'attività di vendita di schede telefoniche;
  - d) titolare del centro di telefonia in sede fissa e/o internet point, il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione del Ministero delle telecomunicazioni e della licenza rilasciata dalla Questura;
  - e) gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici.
- Nei centri di telefonia e/o internet point in sede fissa sono ammesse le sole attività di vendita di cui alla lettera c).

## Articolo 30

### Requisiti morali

L'esercizio della attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa ed internet point è assoggettato agli stessi requisiti morali di cui all' articolo 14 del presente regolamento.

## Articolo 31

### Autorizzazione

La domanda di apertura o di trasferimento è subordinata a Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 e deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, nonché dell'ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l'attività.

La domanda deve essere presentata, corredata con i documenti ed istruita come indicato nell' articolo 4 del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

L'esame della SCIA è subordinato, oltre al possesso dei requisiti morali, alla:

1. disponibilità, all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali e delle superfici nei quali si intende esercitare l'attività;
2. indicazione del gestore preposto all'esercizio, se diverso dal presentatore della **SCIA**;
3. presentazione dell'autocertificazione attestante la rispondenza igienico-sanitaria dei locali, urbanistica delle superfici e di aver ottemperato alle norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi;



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

4. presentazione della copia della comunicazione di inizio attività trasmessa al Ministero delle telecomunicazioni con attestazione di ricevuta della raccomandata e dalla copia della licenza della Questura.

**L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente.**

### **Articolo 32**

#### **Orari**

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei centri di telefonia in sede fissa e/o internet point sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti dalle ore sette alle ore ventidue non superando, comunque, il limite delle tredici ore giornaliere.

Il comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l'apertura anticipata o la chiusura posticipata di due ore.

I centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana osservando la chiusura di una giornata di riposo settimanale..In ogni caso l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al comune.

Il presente articolo non si applica ai servizi di internet point attivati all'interno degli esercizi di somministrazione

### **Articolo 33**

#### **Modalità per l'esercizio delle attività**

Ai sensi della Legge n. 155/2005, chiunque intenda mettere a disposizione dei clienti di un pubblico esercizio o dei soci di un circolo privato di qualsiasi specie, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al Questore. Copia della richiesta in oggetto, comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, deve essere fornita al competente Ufficio Comunale, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 46. La licenza in parola, non incide sulle attribuzioni del Comune in materia di attività commerciali.

I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti.

Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, gli obblighi di identificazione e registrazione degli utenti devono essere assolti anche dai titolari o gestori delle attività ricettive, dei locali di pubblico intrattenimento, dei locali addetti alle somministrazione di bevande, laddove vengano offerti alle persone ospitate o ai clienti servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti.

Nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, il titolare del centro di telefonia deve denunciare al competente Ufficio Comunale l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione. La SCIA conterrà dichiarazione riportante l'avvenuto rispetto delle disposizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e quelle relative alla destinazione d'uso vigenti sul territorio comunale.

All'interno dei locali, adibiti all'esercizio di un centro di telefonia fissa non può essere effettuata attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, né attività di vendita di altri prodotti non alimentari. E' consentita solo l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

I centri di telefonia fissa uniti o disgiunti dal servizio di internet point possono essere attivati soltanto in osservanza alla pianificazione allegata del presente regolamento.

I centri di solo internet point sono sempre attivabili presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, mentre se attivati singolarmente sono considerati come centri di servizio di cui al comma precedente e pertanto sottostanno alla stessa pianificazione.

#### **Articolo 34**

##### **Requisiti tecnico-strutturali ed igienico sanitari dei locali**

L'esercizio della attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa è consentito nei locali e nelle superfici aperte al pubblico aventi i requisiti e nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- 1) i locali dovranno essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
- 2) spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva;
- 3) ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri;
- 4) nel caso in cui i locali siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi previsti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere adeguatamente insonorizzati;
- 5) allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto pubblico;
- 6) allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura;
- 7) sistemi di ventilazione naturale e sistemi di aerazione artificiale conformi alle norme uni per la destinazione d'uso degli ambienti commerciali;
- 8) illuminazione naturale conforme ai requisiti dei regolamenti locali di igiene per attività terziaria e illuminazione artificiale conforme ai requisiti minimi generali delle specifiche norme UNI;
- 9) un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente;
- 10) un servizio igienico all'interno del locale riservato al pubblico;
- 11) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili;
- 12) devono essere osservate le prescrizioni specifiche richieste dalla ASL competente.

#### **Articolo 35**

##### **Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività**

L'autorizzazione è revocata o sospesa per le stesse motivazioni e con le stesse procedure indicate per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e riportate nel regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale di riferimento. In particolare a quanto dettato dal Capo III della L.R. n.6/2010.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

**ALLEGATO N. 1**

**Norme per lo svolgimento di feste e manifestazioni con somministrazioni di alcolici**

- 1) E' consigliabile evitare la denominazione e pubblicizzazione della festa con titoli ed immagini che richiamino prodotti alcolici, ad eccezione dei casi di valorizzazione di prodotti tipici del territorio.
- 2) Attuare una politica dei prezzi tale da incentivare il consumo di analcolici (esempio: offrire bevande analcoliche con un prezzo vantaggioso rispetto agli alcolici, prevedere l'eventuale vendita di birra analcolica nello stand alcolico, così da rendere più evidente l'offerta alternativa, ecc.) ed attivare forme accattivanti di pubblicizzazione (esempio: predisporre appositi listini prezzi e/o cartelli delle bevande analcoliche, ecc.)
- 3) Incentivare l'accesso all'acqua possibilmente gratuito o a un prezzo simbolico.
- 4) Differenziare le quantità nella vendita delle bevande alcoliche (esempio: offrire la possibilità di acquistare dosi da 25 cl. e non solo da 40 cl. o superiori).
- 5) Prestare attenzione alle variabili di contesto ambientale (esempio: utilizzare bicchieri in plastica invece che in vetro per la somministrazione delle bevande, curare volume e tipologia della musica, ecc.).
- 6) Richiedere un documento d'identità per il controllo dell'età ed esporre l'apposito cartello di divieto di somministrazione degli alcolici ai minori di anni 16 e alle persone in evidente stato di ebbrezza, come previsto dalla vigente normativa.
- 7) Esporre in luoghi ben visibili le tabelle ministeriali che indicano la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolico legale consentito per la guida e i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica.
- 8) Mettere a disposizione gratuitamente etilometri così da garantire ai partecipanti l'automisurazione dell'alcolemia.
- 9) Mettere a disposizione dei partecipanti materiale informativo con le sanzioni previste dal Codice della Strada in merito alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti.
- 10) Prevedere la cessazione della somministrazione di alcolici almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura della manifestazione così come indicato nell'autorizzazione concessa.

E' auspicabile che tutte le persone che a vario titolo si occupano dell'organizzazione dell'evento conoscano, applichino e facciano rispettare le norme sopra indicate.

L'Amministrazione Comunale è disponibile a fornire materiale informativo (tabelle ministeriali, cartelli di divieto di somministrazione, schede delle sanzioni, ecc.) nonché eventuale consulenza tecnica in tema di prevenzione e applicazione del presente regolamento.

A tal proposito è possibile contattare il Comando di Polizia Locale e/o l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.